

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 2 dicembre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 11 dicembre 2008, del 7 settembre 2009, del 7 dicembre 2009 e del 17 dicembre 2009¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 58 Lavori in sotterraneo

¹ **I lavoratori hanno diritto a un supplemento per le ore effettivamente prestate nei lavori in sotterraneo.**

² **Per lavori in sotterraneo si intendono gallerie, cunicoli, caverne e pozzi la cui esecuzione, ampliamento o ricostruzione avviene sotto terra con il procedimento da minatore.² In base a questa regolamentazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui profondità misura più di 20 m (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori in sotterraneo; il supplemento per lavori sotterranei viene pagato a partire dalla profondità di 20 metri.**

³ **I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati nella Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (appendice 12).**

¹ FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023 1975, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009, 7945, 2009 5393 7723 7993

² Per «procedimento da minatore» si intendono i lavori in sotterraneo indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con l'avanzamento tradizionale, con frese, con frese puntuali, con lo scudo, ecc.

Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo («Convenzione per i lavori in sotterraneo»),

Capitolo 1 Generalità

Art. 1 Posizione rispetto al CNM

(...)

² Per quanto qui non regolamentato trova applicazione il CNM.

³ In caso di divergenze fra la presente convenzione addizionale e il CNM ha la precedenza questa convenzione addizionale.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori in sotterraneo³ nel campo di applicazione del CNM.

Capitolo 2

Applicazione, esecuzione, controllo e Commissione professionale paritetica per i lavori in sotterraneo

Art. 5 Principio

L'applicazione, l'esecuzione e il controllo di questa convenzione addizionale competono (...) alla Commissione professionale paritetica per i lavori in sotterraneo (CP-LS).

Art. 6 Nomina della Commissione professionale paritetica (CP-LS) e definizione dei suoi compiti

¹ Ai fini dell'applicazione, esecuzione e controllo di questa convenzione addizionale, una propria Commissione professionale paritetica (CP-LS) è nominata.

² La Commissione professionale paritetica (CP-LS) è autorizzata, in virtù dell'articolo 357b capoverso 1 lettera c CO, a procedere all'esecuzione di pene convenzionali nei confronti di datori di lavoro e di lavoratori. La Commissione professionale paritetica (CP-LS) può delegare l'attività di controllo vera e propria alle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell'edilizia principale.

³ I compiti della Commissione professionale paritetica (CP-LS) sono definiti giusta gli articoli 76 e segg. CNM e in conformità alla convenzione addizionale

³ La definizione del termine «lavori in sotterraneo» è contenuta nell'art. 58 cpv. 2 CNM.

sulla partecipazione nell'edilizia principale (appendice 5 CNM) e alla convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri (appendice 6 CNM).

Capitolo 3 Disposizioni contrattuali

Art. 8 Contratto di lavoro scritto

Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici ricevono un contratto di lavoro scritto in cui viene indicata la classe salariale giusta l'articolo 21 appendice 12 CNM.

Art. 10 Orario di lavoro

¹ L'orario di lavoro massimo annuale viene stabilito in conformità all'articolo 24 CNM; l'orario di lavoro massimo settimanale viene stabilito in conformità agli articolo 25 e segg. CNM (...), fatto salvo l'articolo 11 di questa convenzione addizionale (piani delle sciolte).

² I calendari di lavoro per i singoli cantieri vengono fissati dalle imprese e devono essere notificati con sufficiente anticipo alla Commissione professionale paritetica (CP-LS) prima dell'inizio del lavoro e rinnovati di anno in anno. In mancanza di un calendario di lavoro, la Commissione professionale paritetica (CP-LS) provvede a fissare per il cantiere interessato un calendario di lavoro in base all'articolo 11 di questa convenzione addizionale.

³ L'orario di lavoro per i lavori in sotterraneo comprende le ore prestate sul luogo di lavoro e un'eventuale pausa sul posto, quando non è possibile o non è previsto il ritorno al portale a metà della sciolta.

Art. 11 Lavoro a sciolte

¹ Se per motivi tecnici o economici non è possibile una diversa regolamentazione, è consentito adottare il lavoro a sciolte. Devono essere rispettate le disposizioni del CNM (...).

² I piani delle sciolte fissati dalle imprese vanno notificati alla Commissione professionale paritetica (CP-LS); quest'ultima può opporsi con motivazione a piani inadeguati e respingerli.

Art. 12 Tempo di tragitto

¹ Per tempo di tragitto si intende il tempo necessario al lavoratore per recarsi dal portale del tunnel al luogo di lavoro. Questo tempo, eventualmente insieme al tempo di viaggio (...), è soggetto a retribuzione con il salario base.

² Il totale delle ore annuali può essere aumentato del tempo di tragitto, al massimo però fino a 2300 ore all'anno (somma del tempo di tragitto e del tempo di lavoro).

Art. 13 Posto di raccolta

Quale posto di raccolta (...) va considerato di regola il campo base o il centro alloggi del cantiere.

Art. 14 Vitto e trasferimento

¹ Ogni lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera per i pasti per un importo computato secondo l'articolo 60 CNM.

^{1.1} Sui cantieri con lavoro a sciolte con esercizio continuo giusta l'articolo 17 capoverso 2 appendice 12 CNM, ogni lavoratore ha diritto a un supplemento giornaliero di 3 franchi per i pasti.

^{1.2} Se e nella misura in cui le appendici CNM prevedono indennità per il pranzo superiori rispetto all'appendice 12, valgono esclusivamente gli importi superiori.

^{1.3} Per il miglioramento della qualità del vitto nelle mense e per una più ampia offerta sui cantieri con lavoro a sciolte con esercizio continuo, il datore di lavoro impiega 3 franchi supplementari al giorno per lavoratore.

² Vengono inoltre rimborsate le spese nei seguenti casi:

^{2.1} Se il lavoratore, dal posto di lavoro, torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede operativa del datore di lavoro, viene indennizzato (...).

^{2.2} Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede dell'impresa del datore di lavoro:

- a) Per i giorni lavorativi stabiliti in base al piano delle sciolte in vigore, il lavoratore ha diritto all'indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio). A ogni lavoratore sono corrisposti in natura la colazione e un pasto principale. La colazione può essere sostituita, su richiesta, con una razione di ugual valore. L'alloggio e il secondo pasto principale sono indennizzati finanziariamente tenendo conto dell'indennità per il pranzo di cui al capoverso 1 e del supplemento di cui al capoverso 1.1 del presente articolo. L'importo pagato per l'alloggio corrisponde al prezzo di una stanza singola per gli alloggi temporanei. L'uso di un alloggio temporaneo gestito dal datore di lavoro e il consumo del secondo pasto principale sono fatturati al lavoratore o detratti dal suo salario.**

In caso d'interruzione del lavoro inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto, anche durante l'interruzione, all'indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio) analogamente a quanto previsto al capoverso 2.2 lettera a paragrafo 1.

Se l'interruzione del lavoro è pari o superiore a 48, ore il lavoratore non ha diritto, durante l'interruzione, all'indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l'alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore.

Se l'impresa non mette a disposizione una mensa e un alloggio temporaneo il lavoratore ha diritto al trasferimento completo.

b) Diritto all'indennità per il tempo di viaggio

- Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana, ha diritto a un'indennità di 90 franchi per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 3 ore in media);
- In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo, il lavoratore ha diritto a un'indennità di 120 franchi per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 4 ore in media).

Questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio.

c) Diritto all'indennità per le spese di viaggio: in caso di interruzioni superiori a 48 ore vengono rimborsate le spese effettive del viaggio in treno in seconda classe o altre spese di trasporto necessarie per tornare al luogo di domicilio, o al massimo fino alla frontiera. Il diritto a questa indennità si estingue se viene organizzato un trasporto collettivo o se il lavoratore non torna al proprio domicilio.

Art. 15 Supplementi, indennità in generale

I lavoratori impiegati per il lavoro a sciolte (anche quello con esercizio continuo) hanno diritto ai supplementi e alle indennità previsti dall'articolo 56 CNM (lavoro festivo) nonché dall'articolo 59 CNM (lavoro notturno continuo). I lavoratori impiegati secondo un orario di lavoro normale o secondo un piano di lavoro a sciolte con esercizio non continuo ricevono inoltre un supplemento per il lavoro di sabato a tenore dell'articolo 27 capoverso 3 CNM, se lavorano per più di cinque giorni consecutivi.

Art. 16 Supplementi per lavori in sotterraneo

¹ I supplementi per lavori in sotterraneo giusta l'articolo 58 CNM capoverso 2 sono i seguenti:

a) Classe 1:

5 franchi all'ora per le seguenti categorie di lavoro: abbattimento, scavo, lavori di sicurezza compresa la posa di avanzamenti speciali (conci), isolamenti, opere di prosciugamento e iniezioni (ad eccezione dei casi previsti nella classe 2), opere in calcestruzzo per il rivestimento esterno ed interno e per costruzioni a esso collegate.

b) Classe 2:

3 franchi all'ora per i lavori di finitura, quando non è necessario un rivestimento o l'opera è già rivestita nella zona di lavoro. Per lavori di finitura si intendono in particolare: strato di fondazione, delimitazioni, pavimentazioni, posa di elementi prefabbricati e finiti, come pure i lavori di finitura interna delle caverne indipendenti dal rivestimento nonché (nelle gallerie stradali) le iniezioni effettuate dopo la realizzazione del

rivestimento interno e le canalizzazioni eseguite contemporaneamente agli strati di fondazione.

² Per il risanamento di gallerie, i supplementi per lavori in sotterraneo giusta l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b sono dovuti nei seguenti casi e indipendentemente dal fatto che la loro esecuzione originaria sia avvenuta con procedimento in sotterraneo o a cielo aperto:

- a) Il supplemento della classe 1 è dovuto esclusivamente per lavori di abbattimento, ampliamento e ricostruzione che comportano un contatto con la roccia, secondo quanto definito nell'articolo 16 capoverso 1 lettera a e in ogni caso per tutta la lunghezza della galleria.
- b) Il supplemento per la classe 2 è dovuto per i lavori definiti nell'articolo 16 capoverso 1 lettera b per tutta la lunghezza della galleria, ma a condizione che la lunghezza della galleria sia pari o superiore a 300 m.

Art. 17 Supplementi per il lavoro a sciolte con esercizio continuo

¹ Il supplemento per il lavoro a sciolte con esercizio continuo è di 1.50 franchi all'ora. In tal modo anche il diritto a un supplemento per tutte le ore lavorative prestate di sabato giusta l'articolo 27 capoverso 3 CNM è completamente tacitato.

² Vi è lavoro a sciolte con esercizio continuo ai sensi della presente disposizione quando su un cantiere si lavora sette giorni alla settimana, quindi anche il sabato e la domenica, secondo un piano delle sciolte autorizzato dalla SECO. Ciò vale per turni singoli e multipli.

Art. 18 Supplemento per lavoro notturno a sciolte

Il supplemento per il lavoro notturno a sciolte è disciplinato dall'articolo 59 CNM.

Art. 19 Supplemento di tempo per lavoro notturno

¹ (...) Il supplemento di tempo per il lavoro notturno è disciplinato dall'articolo 17b della legge sul lavoro.

² Il supplemento di tempo per il lavoro notturno deve essere applicato per i piani delle sciolte o nelle singole imprese nell'ambito del totale determinante delle ore annuali ai sensi del CNM.

Art. 20 Salari base

Per tutti i cantieri sotterranei assoggettati a questa convenzione addizionale valgono quale minimo i salari base (salari mensili e paghe orarie) della zona rossa ai sensi dell'articolo 41 CNM e delle relative convenzioni addizionali.

Art. 21 Classi salariali per i lavori in sotterraneo

¹ Per i lavori in sotterraneo si applicano in linea di principio le definizioni delle classi salariali ai sensi dell'articolo 42 e segg. CNM.

² Per le classi A e Q valgono tuttavia le seguenti definizioni:

- Classe A: minatori, operai specializzati per lavori di galleria (finora guniteur, macchinisti di Jumbo, macchinisti in generale) e personale di officina (aiuti meccanici, aiuti elettricisti, ecc.) senza certificato professionale, ma riconosciuti come tali dal datore di lavoro.
- Classe Q: costruttori di gallerie (finora guniteur, macchinisti di fresatrici, macchinisti di Jumbo) e personale di officina con conoscenze professionali (ad esempio fabbri, meccanici, elettricisti, macchinisti, autisti) in possesso di un certificato professionale o riconosciuti come tali dal datore di lavoro. Hanno inoltre diritto ad un salario della classe Q i lavoratori con attestato federale di capacità per un mestiere riconosciuto nel settore edile o con un certificato estero analogo.

Art. 22 Alloggi sui cantieri

¹ In generale per gli alloggi su cantieri con lavori in sotterraneo trova applicazione l'appendice 6 del CNM.

² Per i cantieri con alloggi temporanei i lavoratori hanno diritto a una stanza singola la cui superficie deve corrispondere a quella indicata nell'appendice 6 CNM.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 24 Disposizione transitoria per vitto e trasferimento

Per i cantieri già in esercizio al 1° gennaio 2011 possono essere mantenute, fino alla fine dei lavori, le regole in vigore sul cantiere.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

2 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova